

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di marzo nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

- Vista** la determina dirigenziale n° 710 del 04/04/2008 con la quale l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. dell'intervento relativo al **RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA**;
- Vista** la Delibera CIPE n. 94 del 03 agosto 2012 con la quale è stata assegnata alla Regione Siciliana, nell'Ambito Strategico "Sostegno alle scuole e all'università", di competenza del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, la somma di € 34.500.000,00, per interventi di edilizia scolastica;
- Visto** il D.D.G. n. 7143 del 23/12/2013, pubblicato sul GURS n° 2 del 10/01/2014 con il quale è stato approvato "l'Avviso pubblico Interventi per l'Edilizia Scolastica – Delibera CIPE "94/2012", che prevedeva finanziamenti per:
- costruzione, demolizione e ricostruzione e completamento di edifici scolastici, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica, e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
 - ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - realizzazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi di base o polivalenti annessi ad edifici scolastici, purché gli stessi siano a norma;
- Vista** la determinazione dirigenziale n° 313 del 25/02/2014 con la quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Corallo, al geom. Giovanni Guardiano ed al geom. Giorgio Iacono, tecnici dipendenti dell'U.T.C., l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori dell'intervento per **RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA**, per l'importo di € 1.500.000,00;
- Vista** la determina dirigenziale n° 397 del 11/03/2014 con la quale è stato conferito, all'ing. Beniamino Calabrò, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – (Nuovo Codice degli Appalti), secondo le modalità indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista** la determina dirigenziale n. 524 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Vista** la Delibera n. 126 del 28/03/2014 con la quale la Giunta Municipale ha approvato la proposta progettuale redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed ha stabilito di **cofinanziare l'intervento, per l'importo di € 300.000,00, pari al 20% del totale**, dando mandato all'ufficio ragioneria di prevedere la somma nel bilancio dell'Ente se ed in quanto l'opera verrà finanziata, ed ha autorizzato il Sindaco a presentare istanza per il finanziamento dell'intervento;
- Vista** il D.D.G. dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale n. 2527 del 15 maggio 2015, con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie relative all'"Avviso pubblico Interventi per l'Edilizia Scolastica – Delibera CIPE 94/2012" e l'intervento relativo al **RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA**, dell'importo di € 1.500.000,00 è risultato incluso in prima posizione nella graduatoria relativa agli interventi di "costruzione, demolizione e ricostruzione e completamento di edifici scolastici, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica, e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili";
- Vista** la delibera n. 21 del 30.06.2014 con la quale il CIPE fissava al 31/12/2015 il termine ultimo per l'assunzione delle OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante) per il complesso delle risorse della programmazione del FSC 2007-2013, stabilendo altresì l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5% delle risorse finanziate per i primi sei mesi di ritardo e la **revoca dei finanziamenti nel caso in cui le OGV non fossero assunte entro il 30/06/2016**;
- Visto** il D.D.G. dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale n. 556 del 23/02/2016 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo, approvato dal Comune di RAGUSA, con Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 28/03/2014, "**Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusce' da adibire a sede di scuola materna**", dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, per l'importo ridotto di € 1.182.000,00, al netto della sanzione dell'1,5%, applicata dal CIPE per la mancata assunzione dell'OGV entro il 31/12/2015, pari ad € 18.000,00, quota che rimane a carico di questo Comune, da aggiungersi alla quota di compartecipazione pari ad € 300.000,00;
- Preso atto che per i motivi di urgenza legati all'assunzione dell'OGV entro il 30/06/2016, l'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale procederà alla emissione del decreto di impegno sul capitolo 772029 dopo l'approvazione del bilancio definitivo 2016-2018 della Regione Siciliana**;
- Considerato che in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori entro il 30/06/2016, il finanziamento verrà revocato**;
- Ritenuto fondamentale, tenendo conto dei tempi necessari, avviare rapidamente la procedura di appalto per pervenire all'aggiudicazione provvisoria entro il 30/06/2016, onde evitare la revoca del finanziamento, con un conseguente grave danno per il bilancio di questo Comune**;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 76/V del 24/02/2016, con la quale è stata accertata in entrata la somma di € 1.180.000,00 al cap. 438.3;
- Visto** l'atto di indirizzo approvato con delibera G.M. n. 141 del 03/03/2016;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto del progetto, approvato con determina dirigenziale n. 524 del 28/03/2014;
Ritenuto di aggiornare e riapprovare il Capitolato Speciale di Appalto del progetto per adeguarlo a nuove disposizioni legislative nel frattempo sopravvenute;

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto, riportati nell'allegato capitolato speciale di appalto, ed i criteri di selezione degli operatori economici, come stabilito all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006;

Vista la relazione del responsabile del procedimento con la quale si propone di scegliere, per l'individuazione degli offerenti, la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 punto 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici, da determinare mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta, calcolato al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto del costo netto del personale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 82 del codice, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 e 3 del codice dei contratti pubblici, ed ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 12/2011, come modificato dalla L.R. n. 14/2015, art.1, comma 6, 6bis, 6ter, 6quater;

Considerato che:

- il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 28 del d.lgs. 163/2006, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art. 29;

l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 punto 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici, da determinare mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta, calcolato al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto del costo netto del personale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 82 del codice, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 e 3 del codice dei contratti pubblici, ed ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 12/2011, come modificato dalla L.R. n. 14/2015, art.1, comma 6, 6bis, 6ter, 6quater;


- il contratto sarà stipulato a misura;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

D E T E R M I N A

- 1) **Riapprovare** il capitolato speciale d'appalto relativo al **RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA**, parte integrante, da richiamare nel bando di gara;
- 2) **Stabilire** che il contratto relativo al progetto di cui al punto 1) sarà stipulato a misura;
- 3) **Utilizzare**, per l'affidamento dei lavori, la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 punto 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici, da determinare mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta, calcolato al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto del costo netto del personale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 82 del codice, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 e 3 del codice dei contratti pubblici, ed ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 12/2011, come modificato dalla L.R. n. 14/2015, art.1, comma 6, 6bis, 6ter, 6quater;
- 4) **Dare mandato** al Settore XII di predisporre il bando di gara secondo le indicazioni di cui alla presente determinazione e di procedere alla sua pubblicazione, conformemente alla normativa vigente, anticipando le somme occorrenti;
- 5) **Dare atto** che con Determina Dirigenziale n. 76/V del 24/02/2016, è stata accertata sul capitolo con codifica 438.3 la somma di € 1.182.000,00, per l'intervento relativo al "RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA", giusto decreto di finanziamento dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale n. 556 del 23/02/2016;
- 6) **Avviare** urgentemente la procedura di gara di appalto, al fine di pervenire all'aggiudicazione provvisoria entro e non oltre il 30/06/2016, evitando la perdita del finanziamento di € 1.182.000,00, giusto atto di indirizzo della G.M. n. 141 del 03/03/2016;
- 7) **Rinviare** la prenotazione dell'impegno spesa per la somma complessiva di € 1.500.000,00 ad altro atto successivo all'acquisizione del decreto di impegno della somma di € 1.182.000,00 da parte dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.D.G. n. 556 del 23/02/2016, ed alla approvazione del bilancio comunale 2016-2018 per la quota di cofinanziamento di € 318.000,00;
- 8) **Subordinare** l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori all'effettuazione dell'impegno spesa di cui al precedente punto 7).

IL FUNZIONARIO TECNICO
(ing. Giuseppe Corallo)



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 MAR. 2016 al 15 MAR. 2016

Ragusa 16 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 401 del 07.03.2016



COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

**RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A
SCUOLA MATERNA- IMPORTO €1.500.000,00**

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano

Geom. Giorgio Iacono

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Arch. Gianfabio Tomasi

SCALA

TAVOLA

O-P*

ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo verificato ai sensi degli
artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010

Ragusa

27 MAR 2014

I responsabile de la verifca

Ing. Serenino Calabro



COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo verificato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010


per l'importo complessivo di € 1.500.000,00

Ragusa

28 MAR 2014

Il RUP

Ing. Michele Scamato



* AGGIORNAMENTO
FEBBRAIO 2016

Giuseppe Corallo

COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

PROGETTO dei lavori occorrenti per

**“RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A
SEDE DI SCUOLA MATERNA”**

IMPORTO DEI LAVORI:**In appalto € 1.285.574,70****A disposizione € 214.425,30****COMPLESSIVO € 1.500.000,00**

RAGUSA, li marzo 2014
Aggiornamento febbraio 2016

Visto:

I PROGETTISTI

(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giorgio Iacono)

(geom. Giovanni Guardiano)

Mod. 3001

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO - 17 dicembre 1957 n. 82819 - Norme di unificazione dei materiali e dei macchinari in genere e per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con lettera del 6 novembre scorso ha comunicato quanto appresso:

"In base all'art. 4 del D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82 è stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l'esecuzione il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

Il C.N.R. a mezzo dei propri organi tecnici e tramite le organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) per i prodotti industriali in genere e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per il settore particolare dell'elettrotecnica ha pubblicato numerosi testi normativi e tabelle di norme altamente specializzate la cui applicazione indubbiamente semplifica taluni problemi relativi alla produzione all'accettazione e all'impiego di materiali e prodotti mentre favorisce il processo di riduzione dei costi di produzione nella industria, la risoluzione dei problemi relativi alla intercambiabilità dei prezzi e lo sviluppo degli scambi internazionali.

E sotto quest'ultimo aspetto l'applicazione di dette norme riveste ora un notevole carattere di evidente attualità ed importanza in vista della realizzazione dell'integrazione economica europea e dei processi di automazione, il cui impiego è in corso di sviluppo.

Questo Consiglio si permette pertanto di richiamare l'attenzione di codesta Presidenza sulla necessità che tale norme siano osservate nella più larga misura dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti ed Aziende che comunque impieghino fondi di Stato per gli acquisti e per la produzione di materiali e prodotti industriali e per la realizzazione di nuovi impianti o per il rinnovamento e la conservazione di attrezzature già esistenti. Ed è da prevedere che la applicazione di tali norme da parte degli Enti statali e parastatali sarà un efficace incitamento anche per le ditte private a generalizzare le norme stesse a tutto vantaggio dell'economia nazionale e degli scambi internazionali dei prodotti e delle prestazioni, agevolando nel contempo l'auspicato inserimento dell'industria italiana nel circuito produttivo europeo.

Tutto ciò premesso si prega codesta Presidenza di voler rivolgere a tutti i Ministeri una circolare per richiamare i concetti suaccennati ed invitare i Ministeri stessi ad applicare e far applicare le norme in oggetto anche mediante esplicito riferimento nei capitoli e negli ordini di fornitura.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volere tenere presenti i suggerimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 9 MARZO 1964 N. 1190.

Capitolati speciali d'appalto.

Con circolare di questo Ministero, n. 3874 del 19 agosto 1959 venne disposto quanto appresso:

«Si è avuto occasione di rilevare che frequentemente i Capitolati Speciali di appalto che pervengono, per il seguito di competenza, allo scrivente Ispettorato Contratti, non appaiono redatti con la chiarezza, precisione e cura necessarie.

In particolare si osserva che vengono usati, per la redazione di tali atti, schemi da tempo superati corretti con semplici tratti di penna nelle parti inutilizzate e intercalati, poi, da fogli dattiloscritti e da numerose aggiunte, anche a mano, nelle parti mancanti.

Parimenti, detti elaborati non vengono, per ogni foglio, come prescritto numerati, bollati e vidimati dal titolare dell'Ufficio che li ha redatti e contengono, specie per quanto riguarda i prezziari, dati inesatti, abrasioni e correzioni incerte.

Tutto ciò potrebbe ovviamente dar luogo, come di fatto si è verificato, a incresciose contestazioni con le imprese appaltatrici. Al riguardo si fa presente che per il primo comma dell'art. 330 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (disposizioni fondamentali sui lavori pubblici) il Capitolato Speciale di appalto costituisce parte integrante del contratto e si richiama - per l'esatta osservanza - quanto, per la redazione di tali atti, in relazione anche al contenuto del comma precedenti, prescrive l'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29 maggio 1895 (Norme per la compilazione dei progetti di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici che così recita:

"Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del Capitolato d'appalto il quale dovrà contenere tutte le prescrizioni per l'esecuzione di lavori chiaramente espresse, in modo da non dare luogo ad erronee interpretazioni evitando, così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori".

Si richiamano, altresì, le specifiche norme dettate al riguardo dal successivo art. 22 del citato D.M. 29 maggio 1895.

Ciò premesso, si avverte che in avvenire l'Ispettorato Contratti sarà costretto, per non dover assumere indebite responsabilità, a restituire agli Uffici di provenienza gli elaborati di che trattasi, ove non risultino redatti in conformità delle norme su riferite.

Eccezionalmente potranno consentirsi solo correzioni dattiloscritte di modesta entità convalidate, sempre e singolarmente, mediante dichiarazione a firma del redattore e del titolare dell'Ufficio che ha redatto il progetto».

Poiché gli inconvenienti che diedero luogo alle disposizioni di cui sopra continuano, non di rado, a verificarsi, si richiama all'osservanza di quanto disposto con la predetta circolare, raccomandando, altresì, che nei Capitolati Speciali d'appalto siano sempre dettagliatamente elencati i disegni che dovranno far parte integrante del contratto, ed indicato il numero delle tavole.

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE

In Italia con D.D.L. 1 marzo 1945 è stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per l'unificazione dei materiali, strumenti apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Il CNR a mezzo di propri Organi tecnici e tramite le Organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI per l'elettrotecnica e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI per tutti gli altri settori industriali, provvede alla pubblicazione di testi normativi.

Nella stesura del presente Capitolato il dettagliato rimando alla normativa di unificazione, al fine di consentire uniformità, coordinazione e chiarezza di indirizzi nell'attività costruttiva, è stato tenuto a costante riferimento.

Constatato però che tale rimando, in rapporto alla carente diffusione delle norme di unificazione presso Enti ed Uffici che alle stesse dovrebbero essere interessati, avrebbe potuto ridursi ad una generica e sterile annotazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno, laddove maggiormente se ne è ravvisata la necessità, integrare nel testo il contenuto di dette norme, completandole in particolare nei casi in cui le stesse non prescrivono requisito e caratteristiche, ma unicamente metodi di classifica e di accertamento.

Resta inteso in ogni caso che il riferimento alle norme, ove le stesse fossero state nel frattempo ritirate, esplica la sua piena validità fino alla loro relativa sostituzione e che lo stesso riferimento, per le norme sostituite, deve intendersi trasferito alla nuova normativa.

NORMAZIONE EUROPEA

CEN

- Comitato Europeo di Normazione.

CENELEC

- Comitato Europeo di Normazione Elettrica.

NORMAZIONE ITALIANA - ENTI FEDERATI ALL'UNI

CIG

- Comitato Italiano Gas.

UNICHIM

- Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica.

CTI

- Comitato Termotecnico Italiano. NTO

UNIMET

- Sezione di Unificazione Metalli non Ferrosi.

UNICEME

- Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, Malte, Calcestruzzi e Cemento Armato.

UNIPLAST

- Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche.

UNSIDER

- Sezione di Unificazione Siderurgica.

INDIRIZZI DI BANDO

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE**
(Art. 118 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163)

QUALIFICAZIONE

Generalità

Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dal citato codice.

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II, stabilite secondo i livelli di importo di cui al comma 4 dell'art. 61.

L'Amministrazione o il responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs.vo 81/2008 (integrato e corretto dal D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

Categorie e classifiche

Le imprese sono qualificate per categorie di Opere Generali (OG), per categorie di Opere Specializzate (OS), nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui alla presente tabella (per le categorie v. la successiva Tabella A).

TABELLA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207)

I	fino a	Euro	258.000
II	fino a	Euro	516.000
III	fino a	Euro	1.033.000
III-bis	fino a	Euro	1.500.000
IV	fino a	Euro	2.582.000
IV-bis	fino a	Euro	3.500.000
V	fino a	Euro	5.165.000
VI	fino a	Euro	10.329.000
VII	fino a	Euro	15.494.000
VIII	oltre	Euro	15.449.000

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2, del Regolamento.

Le lavorazioni, di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali in Tab. A è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento di realizzazione, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni.

TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (1)

(Allegato A e art. 108 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (Art. 118 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163)

(1) Per l'art. 108, comma 3, del Regolamento, le lavorazioni da riportare sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente

CAT.	OPERE GENERALI	Barraese > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OG 1	Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)	•	€ 1.018.257,70
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	•	
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	•	
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	•	
OG 5	Dighe	•	
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	•	
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	•	
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	•	
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	•	
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	•	
OG 11	Impianti tecnologici	•	€ 267.317,00
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	•	
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	•	

CAT.	OPERE GENERALI	Barraese > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OS 1	Lavori a terra		
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	•	
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	•	
OS 3	Impianti idrico-sanitari, cucine, lavandini	•	
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	•	
OS 5	Impianti pneumatici e antinfusione	•	
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica		
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	•	
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	•	
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	•	
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	•	
OS 12A	Barriere stradali di sicurezza	•	
OS 12B	Barriere paramassi, fermavento e simili	•	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	•	
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	•	
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali	•	
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	•	
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	•	
OS 18A	Componenti strutturali in acciaio	•	
OS 18B	Componenti per facciate continue	•	
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	•	
OS 20A	Rilevamenti topografici	•	
OS 20B	Indagini geognostiche	•	
OS 21	Opere strutturali speciali	•	
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	•	
OS 23	Demolizione di opere	•	
OS 24	Verde e arredo urbano	•	
OS 25	Scavi archeologici	•	
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	•	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	•	
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	•	
OS 29	Armamento ferroviario	•	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	•	
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	•	
OS 32	Strutture in legno	•	
OS 33	Coperture speciali	•	
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	•	
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	•	

superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono a scelta del concorrente subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque scorponabili (fatto salvo quanto previsto dal comma 11, dell'art. 37 del C.d.A. e s.m.i.).

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento del sistema di qualificazione di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163), l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di € 1.285.574,70 (Euro unmilione duecentoottantacinquemilacinquecentosettantaquattro/70). Ad esso si associa la Categoria **OG1** e la Classifica **IIIbis**

Ai sensi poi di quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte (1):

– Categoria **OG1** Classifica **III**

Importo € 1.018.257,70

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 92 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del Regolamento n. 207/2010, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l'opera od il lavoro di cui all'art. 108, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art. 109, comma 3, del Regolamento 207/2010 per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

– Opera IMPIANTO ELETTRICO	Importo	€ 68.051,37
– Opera IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	Importo	€ 153.490,27
– Opera IMPIANTO IDRICO SANITARIO	Importo	€ 45.775,36
	TOTALE	€ 267.317,00

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

– Categoria OG11	Classifica I	Importo (fino a/oltre) € 258.000,00
– Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €
– Categoria	Classifica	Importo (fino a/oltre) €

(1) Ancorquando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie tra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 2, art. 109 del D.P.R. 207/2010.

TABELLA B
ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO
 (Artt. 107, 108, 109 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

(1) Ove non in possesso della relativa qualificazione.

PROSPETTO DELLE POSSIBILITÀ			Lavorazioni art. 107, comma 2, Reg. Gen.	Parti dell'intervento costituite da lavorazioni di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro							
				Presenza di lavorazioni di cui all'articolo 107, comma 2, del Reg. Gen. NON TUTTE di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto				Presenza di lavorazioni di cui all'articolo 107, comma 2, del Reg. Gen. TUTTE di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto			
				Eseguibile direttamente anche se in possesso della qualificazione	Eseguibile direttamente anche se non in possesso della qualificazione	Subappal- tabile	Eseguibile tramite ATI	Eseguibile direttamente anche se in possesso della qualificazione	Eseguibile direttamente anche se non in possesso della qualificazione	Subappal- tabile	Eseguibile solo tramite ATI (1)
GENERALI	OG 1	Edifici civili...		•			•	•			•
	OG 2	Restauro...		•			•	•			•
	OG 3	Strade...		•			•	•			•
	OG 4	Opere d'arte...		•			•	•			•
	OG 5	Dighe		•			•	•			•
	OG 6	Acquedotti...		•			•	•			•
	OG 7	Opere marittime...		•			•	•			•
	OG 8	Opere fluviali, ...		•			•	•			•
	OG 9	Impianti per...		•			•	•			•
	OG 10	Impianti per...		•			•	•			•
	OG 11	Impianti tecnologici...	•	•			•	•			•
	OG 12	Opere ed impianti...	•	•			•	•			•
	OG 13	Opere di ingegneria...		•			•	•			•
SPECIALIZZATE	OS 1	Lavori in terra			•		•			•	
	OS 2-A	Superfici decorate...	•	•			•	•			•
	OS 2-B	Beni culturali...	•	•			•	•			•
	OS 3	Impianti idrico ...	•	•			•	•			•
	OS 4	Impianti ...	•	•			•	•			•
	OS 5	Impianti pneumatici...	•	•			•	•			•
	OS 6	Finiture di opere...			•		•		•	•	
	OS 7	Finiture di opere...			•		•		•	•	
	OS 8	Opere di imperme. ...	•	•			•	•			•
	OS 9	Impianti...		•			•	•		•	
	OS 10	Segnaletica...		•			•	•		•	
	OS 11	Apparecchiature...	•	•			•	•			•
	OS 12-A	Barriere...	•	•			•	•			•
	OS 12-B	Barriere...		•			•	•		•	
	OS 13	Strutture...	•	•			•	•			•
	OS 14	Impianti di...	•	•			•	•			•
	OS 15	Pulizia...		•			•	•		•	
	OS 16	Impianti...		•			•	•		•	
	OS 17	Linee telefoniche...		•			•	•		•	
	OS 18-A	Componenti...	•	•			•	•			•
	OS 18-B	Componenti...	•	•			•	•			•
	OS 19	Impianti di reti...		•			•	•		•	
	OS 20-A	Rilevamenti ...	•	•			•	•			•
	OS 20-B	Indagini ...	•	•			•	•			•
	OS 21	Opere strutturali...	•	•			•	•			•
	OS 22	Impianti di...	•	•			•	•			•
	OS 23	Demolizione di...			•		•		•	•	
	OS 24	Verde e arredo...		•			•	•		•	
	OS 25	Scavi ...	•	•			•	•			•
	OS 26	Pavimentazioni...			•		•		•	•	
	OS 27	Impianti per la ...	•	•			•	•			•
	OS 28	Impianti termici...	•	•			•	•			•
	OS 29	Armamento...	•	•			•	•			•
	OS 30	Impianti interni...	•	•			•	•			•
	OS 31	Impianti per ...		•			•	•		•	
OS 32	Strutture in legno			•		•		•	•		
OS 33	Coperture speciali		•			•	•		•		
OS 34	Sistemi antirumore...	•	•			•	•			•	
OS 35	Interventi...		•			•	•		•		

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, sono:

- PREFETTURA e QUESTURA	Sedi	provinciali	Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 30,
- ISPESL	- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ministero della Sanità)	Sede	provinciale	
- A.U.S.L.	- Azienda Unità Sanitaria Locale (Assessorato alla Sanità)	»	»	
- A.R.P.A.	- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	»	»	
- UFFICIO DEL LAVORO	»	»	
- ISPETTORATO DEL LAVORO	»	»	
- V.V.FF.	- Comando dei Vigili del Fuoco	»	»	
- INAIL	- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	»	»	
- INPS	- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale	»	»	
- CASSA EDILE	»	»	

(Pianificazione della sicurezza).

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 45, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE I

**DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'APPALTO
ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE**

**Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per **"RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA"**

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all'art. 7-SC dello "Schema di Contratto" ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.

**Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO**

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a **€ 1.285.574,70** (Euro unmilione duecentoottantacinquemilacinquecentosettantaquattro/70), di cui alla seguente distribuzione:

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad **€ 64.010,58** (Euro SESSANTAQUATTROMILADIECI/58), e non è soggetto a ribasso d'asta (*).

	LAVORI, PRESTAZIONI E COMPENSI	IMPORTI (Euro)
a)	Lavori e prestazioni a corpo	€ 0,00
b)	Lavori e prestazioni a misura	€ 1.285.574,70
c)	Lavori e prestazioni in economia	€ 0,00
d)	Compenso a corpo	€ 0,00
e)	Compenso per procedure espropriative	€ 0,00
f)	Compenso per	€ 0,00

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

A	Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza ed al netto del costo netto del personale	€ 793.325,72
B	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)	€ 64.010,58
C	Importo del costo netto del personale	€ 428.238,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 1.285.574,70

2.2. LAVORI A MISURA OD A CORPO – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

(*) V. l'art. 131 del C.d.A.

TAB. 1. Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

N.	LAVORAZIONI OMOGENEE	A MISURA	A CORPO	
		Euro	Euro	%
1	A) DEMOLIZIONI IN GENERE	€ 84.403,69		
2	B) MOVIMENTI DI MATERIE			
6	C) MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI	€ 66.010,54		
10	D) STRUTTURE E MANUFATTI IN C.A. E/O IN METALLO	€ 184.658,66		
17	E) PAVIMENTI - INTONACI - RIVESTIMENTI ISOLAMENTI - IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 457.950,40		
21	F) INFISSI	€ 101.164,00		
	G) LAVORI DIVERSI			
25	H) IMPIANTI			
26	H1 -IMPIANTO ELETTRICO	€ 68.051,37		
27	H2 -IMPIANTO RISCALDAMENTO	€ 153.490,27		
28	H3 -IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	€ 45.776,36		
29	I) SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 124.069,41		
	TOTALI	€ 1.285.574,70		

2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010 e dell'art. 132 del C.d.A.

L'importo dei lavori compensati o valutati "a corpo", come anche quello del "compenso a corpo" (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d'asta.

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell'assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO - ATTI ESPROPRIATIVI

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

3.1.1. Demolizioni – Svellimenti – Movimenti di materie

Taglio di murature per nuove aperture, rimozione di infissi e di opere in ferro, rimozione di orditura tetto e tegole

3.1.2. Opere in muratura e/o in conglomerato cementizio e/o in acciaio

Realizzazione di pareti in blocchi di calcare tenero ed in mattoni forati, cordoli in c.a., travi e capriate in legno lamellare, struttura in acciaio cortile interno

3.1.3. Opere edilizie

Massetti sottopavimentazioni, realizzazione tetto ventilato, servizi igienici, rivestimenti, pavimentazioni, intonaci interni ed esterni, infissi in legno ed alluminio

3.1.4. Pavimentazioni e sistemazioni stradali

3.1.5. Cavi e cavidotti

3.1.6. Pali – Mensole e supporti vari

3.1.7. Apparecchi di illuminazione

3.1.8. Altri lavori e impianti

Impianto elettrico, termico e di ventilazione, idrico-fognario, impianto irrigazione, sistemazione area esterna

3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Art. 4

DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO**4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE**

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 106 del Regolamento, attesti:

- a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
- b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- e) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- g) - Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di presidenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- m) - Di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.0. GENERALITÀ

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale ⁽¹⁾.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Si richiama, sull'argomento, l'art. 161 del Regolamento.

5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- a) *- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;*
- b) *- per cause imprevedute od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purché non si alteri l'impostazione progettuale);*
- c) *- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;*
- d) *- nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;*
- e) *- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione ⁽²⁾.*

Ai sensi e per gli effetti del 132, comma 3 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ⁽³⁾. Ove le varianti di cui alla precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 6

VARIANTI IN RIDUZIONE – ECCEZIONI DELL'ESECUTORE

⁽¹⁾ Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo, del C.d.A.

⁽²⁾ Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6 del citato art. 132 del C.d.A.

⁽³⁾ Nell'ambito della Regione Siciliana per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, il limite in aumento è fissato al 10% (v. l'art. 132, comma 3, del Codice degli Appalti, recepito dalla L.R. n. 12/2011).

6.1. VARIANTI IN RIDUZIONE

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del C.d.A. a condizione che comportino una riduzione dell'importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull'argomento dall'art. 162 del Regolamento.

6.2. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.

Art. 7

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F – Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal C.d.A.
- D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, aggiornato alla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163).
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per la Regione Siciliana:

- L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 12 luglio 2011, n. 12. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a produrre la documentazione antimafia prevista dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI, ed in generale dagli enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in ogni caso di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, nazionali e regionali.

Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati all'art. 7-SC dello "Schema di Contratto".

Art. 9

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto, a norma dell'art. 75 del Codice degli Appalti, sarà corredata da una garanzia pari al 2° dell'importo complessivo dei lavori (prezzo base indicato nel bando o nella lettera di invito) (7), sotto forma di cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti

(7) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste

dallo Stato) o di fideiussione ^(8.89) (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ⁽⁹⁾). Il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovrà avere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

9.2. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ⁽¹⁰⁾.

Per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere ⁽¹¹⁾.

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 113 del C.d.A. e l'art. 123 del Regolamento.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui all'art. 129 del C.d.A., agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 3 del 24 gennaio 2001. Per la Regione Siciliana, le disposizioni dell'art. 129 del C.d.A. come recepito dalla L.R. n. 12/2001 e s.m.i.

9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza ~~multirischio~~ ⁽¹²⁾ che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ⁽¹³⁾.

9.3.2. Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti

Se non diversamente disposto, sarà costituita con le modalità previste dall'art. 64, punto 64.2.3. del presente Capitolato.

9.3.3. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ⁽¹⁴⁾, l'Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza ~~indennitaria decennale~~ ⁽¹⁵⁾, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei

rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del C.d.A., sono ridotte, per le imprese certificate, al 50% (v. le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza 27 settembre 2000, n. 44 e 11 settembre 2007, n. 5).

^(8.89) Così come è stabilito dal comma 1, art. 75, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163), comma modificato dalla L. 135/2012, nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del prezzo base.

⁽⁹⁾ La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nella Regione Siciliana la cauzione e l'impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori il cui importo a base d'asta non superi 150.000 Euro.

⁽¹⁰⁾ La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nel quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o di analogo documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore.

⁽¹¹⁾ L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

⁽¹²⁾ La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

⁽¹³⁾ Oggi 14 milioni di Euro (v. D. Min. LL.PP. n. 12/2000 - G.U. n. 285/2000).

⁽¹⁴⁾ Oggi 14 milioni di Euro (v. D. Min. LL.PP. n. 12/2000 - G.U. n. 285/2000).

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi ⁽¹³⁾. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.

9.3.4. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti si fa riferimento al comma 5 dell'art. 37 del C.d.A.

Art. 10

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 152 del Regolamento, il Direttore dei lavori emana gli ordini di servizio all'Esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto delle riserve.

Art. 11

CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE ⁽¹⁴⁾

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge ⁽¹⁵⁾. Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del C.d.A. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 157 del Regolamento.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerare la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 153 del Regolamento.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 154 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 155.

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ⁽¹⁶⁾.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 158 del Regolamento.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori ⁽¹⁷⁾.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento si prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma.

L'esecutore dà inizio ai lavori e nel caso di sospensione o ritardo dei lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 11 del Regolamento, per fatti imputabili a esso stesso,

⁽¹³⁾ La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranne consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

⁽¹⁴⁾ In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisorie. Si richiama sull'argomento l'art. 11-SC dello "Schema di Contratto".

⁽¹⁵⁾ Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinario.

⁽¹⁶⁾ In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

⁽¹⁷⁾ In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento.

11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Art. 12

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni **300 (trecento)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna ⁽¹⁸⁾.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello **0,03%** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ⁽¹⁹⁾.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili ⁽²⁰⁾.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale ⁽²¹⁾.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 13

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – SOSPENSIONE PARZIALE – PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali ⁽²²⁾ impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 158 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 160 del Regolamento.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell'art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 14

⁽¹⁸⁾ V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

⁽¹⁹⁾ La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (lasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

⁽²⁰⁾ La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.


⁽²¹⁾ Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

⁽²²⁾ Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) del C.d.A.

IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI – ACCELERAZIONE

PIANO DI QUALITÀ

Tab. 2 – Programma dei lavori



di quindici giorni

presente tabella

14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine dalla data di consegna.

14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella ⁽²³⁾ o riportato nell'allegata "TAVOLA M" di progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (I_c/T_c , a norma dell'art. 40, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni 20 dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori ⁽²⁴⁾.

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 10 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

14.3 ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

14.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE *(in premio)*

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 115, comma 9, del Regolamento, un premio di accelerazione di $\text{€} \dots\dots\dots$ (Euro $\dots\dots\dots$) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 ⁽²⁵⁾. Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T_c) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (I_c) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (I_c/T_c), al diminuito importo delle opere.

14.5 PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3 comma 1, lett. b) del Regolamento, l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianificati e programmati, le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

⁽²³⁾ In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0, $\dots\dots\dots T_c$.

⁽²⁴⁾ Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 40 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10 del Regolamento).

⁽²⁵⁾ Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

Art. 15

ANTICIPAZIONI

15.1. Per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015 (di conversione del decreto Milleproroghe 2015), ossia dal 1 marzo 2015, e fino al 31 luglio 2016, l'impresa appaltatrice potrà ottenere l'anticipazione del corrispettivo nella misura del 20%⁽²⁰⁾.

Per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata dal 1 agosto 2016, e fino al 31 dicembre 2016, l'impresa appaltatrice potrà ottenere l'anticipazione del corrispettivo nella misura del 10%.

Per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata dopo il 1 gennaio 2017, l'anticipazione è vietata.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

15.2. ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE – GARANZIA – REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Fermo i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili ed imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi.

Art. 16

PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
ONERI DI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO

16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento ⁽²⁷⁾.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria ⁽²⁸⁾ e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno ⁽²⁹⁾ dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile ⁽³⁰⁾.

Si richiamano gli artt. 117 e 133 del C.d.A., gli artt. 124, 142, 144 del Regolamento. Si richiama altresì il punto 9.3. del presente Capitolato. Si richiama infine l'art. 118, comma 6, del C.d.A. che così stabilisce: *"Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva"*. Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni per l'Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

Si richiamano infine le determinazioni A.V.C.P. 27 marzo 2002, n. 5; 17 marzo 2003, n. 8; 28 aprile 2004, n. 7, e la deliberazione A.V.C.P. 14 maggio 2003, n. 101.

16.2. LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 185 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.

16.2.1. Alternativa 1 – Offerta prezzi ⁽³¹⁾

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del Regolamento, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerta), agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: $SAL \times (1 - IS) \times R$ dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto ⁽³²⁾. In definitiva:

⁽²⁷⁾ Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dall'art. 133 del C.d.A. e dall'art. 144 del Regolamento.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (in vigenza di tale istituto).

⁽²⁸⁾ La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 124 del Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3, del C.d.A.

⁽²⁹⁾ Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

⁽³⁰⁾ Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente *"Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti"*.

⁽³¹⁾ Nella Regione Siciliana, tale sistema è valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art. 9 del D Lgs vo 22 gennaio 2004, n. 42 recepito, unitamente agli artt. 1 e 6 dello stesso decreto, dall'art. 81 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

⁽³²⁾ IS = SCS/C,

SCS = Spese Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);

R = Ribasso offerto su (C - SCS), in %.

$$\text{SAL netto} = \text{SAL lordo} - \text{SAL lordo} \times (1 - \text{IS}) \times R$$

16.3. LAVORI A CORPO

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. 1, con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito⁽²⁵⁾. Ciascuna delle due possibili alternative sulle quali è stata basata l'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.

Si richiama l'art. 184 del Regolamento.

16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla Tab. 1 applicata al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi del S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l'importo degli oneri di sicurezza.

Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile.

16.5. COMPENSO A CORPO

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

Più specificatamente, con il compenso a corpo, sono anche pagati e compensati gli oneri particolari di seguito indicati:

.....

16.6. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Si richiama l'art. 187 del Regolamento.

16.7. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

⁽²⁵⁾ Le percentuali riportate in tabella risultano riferite per ogni colonna, al totale dei fabbricati dello stesso tipo, di conseguenza la percentuale relativa ad un solo fabbricato sarà ottenuta per semplice rapporto. È prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti, per le opere che lo consentono, a lavori od a sub-lavori interamente ultimati per un intero piano di fabbricato.

Art. 17

DANNI

17.1. GENERALITÀ

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.

17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applica la norma dell'art. 166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art. 166 del Regolamento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.

Art. 18

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano gli artt. 185 e 213 del Regolamento.

Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama l'art. 159 del Regolamento.

19.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di mesi 2 (DUE) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art. 201 del citato Regolamento.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi ⁽³⁴⁾ tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ⁽³⁵⁾ tre dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 1 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

19.4. DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ⁽³⁶⁾. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante ⁽³⁷⁾.

Si richiamano gli artt. 224, 233, 234, 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all'Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.

Art. 20

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione ⁽³⁸⁾.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

⁽³⁴⁾ In genere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).

⁽³⁵⁾ In genere mesi tre. Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del C.d.A., il collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione degli lavori. In particolare, per i casi di complessità dell'opera da collaudare, individuati dal Regolamento, il termine potrà essere elevato fino ad un anno.

⁽³⁶⁾ V. l'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

⁽³⁷⁾ Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.

⁽³⁸⁾ Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onore della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.

Art. 21

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d'Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del Regolamento.

Si richiama l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 23

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi ⁽³⁹⁾.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama l'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 24

DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

⁽³⁹⁾ Salvo l'inosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione od eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all'Appaltatore, che dovrà uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama l'art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 25

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'Esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 118, comma 6 del C.d.A., l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli enti assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, ai sensi del medesimo articolo, comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

Si richiamano per esteso gli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento. Si richiama altresì l'art. 118, commi 6 e 6-bis del C.d.A. come modificato dal D.Lgs.vo n. 113/2007, D.Lgs.vo n. 152/2008 e dal D.Lgs.vo n. 52/2012.

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 9, art. 90, D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81⁽⁴⁰⁾, che emana il c.d. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici⁽⁴¹⁾ una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

25.5. CASSE EDILI

A norma dell'art. 118, comma 6-bis, del C.d.A., le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l'INPS e l'INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

⁽⁴⁰⁾ Come modificato ed integrato dall'art. 59 del D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.

⁽⁴¹⁾ Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.

Art. 26

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI – ONERI**26.0. GENERALITÀ**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

26.1. ONERI PARTICOLARI

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, una documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l'appalto nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Detta documentazione garantirà il rispetto dell'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile (CE) e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.

Art. 27

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato generale e altresì gli artt. 4, 32, comma 4, 165, commi 2 e 3, 167, comma 8, 139 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell'Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27.1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

27.2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

27.3. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

27.6. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

27.7. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

27.8. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

27.9. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

27.10. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

27.11. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

27.12. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

27.13. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

27.14. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

27.15. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.

b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 ⁽⁴²⁾.

27.16. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

27.17. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rintorni, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.

27.18. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. ⁽⁴³⁾.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni ⁽⁴⁴⁾.

27.19. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

27.20. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.21. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 3, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

⁽⁴²⁾ Con il limite massimo di € 75.00 per ogni relativa inadempienza.

⁽⁴³⁾ Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall'Elenco dei prezzi, l'onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell'Amministrazione.

⁽⁴⁴⁾ L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e dagli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell'Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 23.2.1971: "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto").

TAB. 3 - Schema tipo di cartello indicatore

<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione centrale • Stazione Appaltante • Committente • Ufficio competente alla gestione dell'opera • Responsabile del procedimento • Titolo del lavoro in appalto • Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza • Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile): <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> • Estremi della legge o del piano finanziario • Concessionario dell'opera • Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) • Progettista/i • Coordinatore di progettazione • Responsabile dei lavori • Direttore/i dei lavori • Coordinatore di esecuzione • Direttore operativo • Ispettore di cantiere • Direttore del cantiere • Assistente/i tecnico/i • Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importo oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> • Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: <p><i>Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).</i></p>

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

- 27.22. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture** che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- 27.23. La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 27.24. Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 27.25. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 27.26. La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente.
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 27.27. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 27.28. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).
- 27.29. L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. in particolare l'art. 24 del presente Capitolato).
- 27.30. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.
- 27.31. Le spese per i collaudi tecnici**, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell'Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.
- 27.32. Le spese di collaudazione**, per tutte le indagini, prove e controlli che l'Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 27.33. L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

27.34. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

27.35. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.

27.36. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

27.37. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

27.38.

Art. 28

ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO ⁽⁴⁶⁾

Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato Generale e altresì gli artt. 1, 32, comma 4, 165, comma 2 e 3, 167, comma 8, 130 del Regolamento, quali quelli contemplati dal presente Capitolato Speciale e dall'Elenco dei prezzi (o da altri allegati di contratto) posti a carico dell'Appaltatore saranno retribuiti con apposito "compenso a corpo" il cui importo sarà oggetto di offerta (per il sistema con offerta prezzo) ovvero, per il sistema a ribasso, è rappresentato dalla somma di € (Euro) al lordo degli oneri di sicurezza. Detto compenso copre altresì i seguenti oneri particolari:

* **La vigilanza e guardiana del cantiere** ⁽⁴⁷⁾ nel rispetto dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi nei tempi e con le modalità di seguito specificate:

Art. 29

ONERI SOGGETTI A RIMBORSO

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si dà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

29.1. La vigilanza e guardiana del cantiere ⁽⁴⁷⁾ (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se presente), nel rispetto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi

⁽⁴⁶⁾Ove previsti, in caso contrario annullare l'articolo.

⁽⁴⁷⁾Per vigilanza e guardiana del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall'Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata. Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generale di "custodia o tutela delle opere" che si innesta sul significato più ampio di "cura e responsabilità". Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e compatibile con l'importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari.

⁽⁴⁸⁾ Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante.

d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

29.2. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l'Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).

29.3. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione a norma dell'art. 167 del Regolamento.

29.4. Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell'Appaltatore, la verifica cautelativa in autonomia delle indagini e degli studi progettuali.

29.5. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 167 del Regolamento.

29.6. La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nelle ipotesi di cui al punto 27.4., fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

29.7. La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto 29.6.

29.8. Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture, con l'apprestamento di quanto previsto al precedente punto 27.30., ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell'Appaltatore:

.....

29.9. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.

29.10. Le spese per il personale di assistenza che l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall'Amministrazione per l'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

29.11. I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell'Amministrazione su richiesta della stessa.

Art. 30

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

30.1. TIPOLOGIE DEI PIANI E DISPOSIZIONI

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 131 del C.d.A. nonché del nuovo c.d. Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 ⁽⁴⁸⁾, avente per titolo: *"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali la committenza non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei due cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Lgs.vo citato).

30.1.1. Pianificazione della sicurezza in cantieri con un'unica impresa

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. b), del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dell'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - *Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PVS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettagli del piano di cui al punto 1).*

30.1.2. Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 30.1.1.*

30.2. OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 (ex art. 8 del D.Leg.vo n. 494/1996) dello stesso T.U.

Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo:

- a) - *adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs.vo;*
- b) - *curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il Responsabile dei Lavori;*
- c) - *curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.*

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all'art. 99 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni

⁽⁴⁸⁾ Modificato ed integrato con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e con D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.

previste dal decreto. La Direzione dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

- **D.I. 10 marzo 1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.)
- **D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151** - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla presentazione degli incendi.

A norma dell'art. 118, comma 7, del C.d.A., i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118, comma 4, C.d.A.).

Art. 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

31.1. GENERALITÀ

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui all'art. 30, il caso di cui all'art. 5 del presente Capitolato e l'inosservanza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l'Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.

31.2. RECESSO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del C.d.A., avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gare, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

Art. 32

SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO DIVIETI – FUSIONI

32.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come *categoria prevalente*, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 109 del Regolamento.

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad *opere generali* ed a *strutture, impianti ed opere speciali* ⁽⁴⁹⁾ di cui al comma 2 dell'art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Dette lavorazioni ⁽⁵⁰⁾ comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 37 del C.d.A. ⁽⁵¹⁾.

32.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 170 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento, che comunque è indipendentemente dall'importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni ⁽⁵²⁾:

- 1) - *che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
- 2) - *che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;*
- 3) - *che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal C.d.A. in relazione alla prestazione subappaltata attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dello stesso Codice;*
- 4) - *che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Codice antimafia D.Lgs.10 6 settembre 2011, n. 159.*

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l'Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Si richiama l'art. 118, comma 4, del C.d.A.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore (art. 118, comma 3, C.d.A.).

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

Per il cottimo si richiama l'art. 173 del Regolamento.

32.2. CONTRATTI DI FORNITURA – NOLI A CALDO

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2° dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

⁽⁴⁹⁾ Si considerano *strutture, impianti ed opere speciali* le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell'art. 72 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

⁽⁵⁰⁾ Le medesime lavorazioni sono altresì scorponabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di "tipo verticale".

⁽⁵¹⁾ Il comma 11 dell'art. 37 del C.d.A. (come modificato dal D.Lgs.vo n. 152/2008) prescrive che qualora una o più di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto in misura superiore al 30% e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette opere, sono tenuti a costituire "associazioni temporanee di tipo verticale".

⁽⁵²⁾ V. art. 118 del C.d.A. e s.m.i.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall'art. 118, comma 8 del C.d.A. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

32.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del C.d.A. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 7, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla condizione n. 4) del precedente punto 32.1.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione ⁽⁵³⁾.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ⁽⁵⁴⁾.

32.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal C.d.A.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui al Codice antimafia D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159.

Si richiama l'art. 116 del C.d.A.

Art. 33

PREZZI DI ELENCO – REVISIONE – NUOVI PREZZI

33.1. GENERALITÀ

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le amministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) - Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- b) - Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) - Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

⁽⁵³⁾ Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla Legge 1° febbraio 1991, n. 52 (art. 117 C.d.A.).

⁽⁵⁴⁾ L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 32, comma 4, del Regolamento, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati ⁽⁵⁵⁾.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

33.2. REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell'art. 133, comma 4, del C.d.A., qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture ⁽⁵⁶⁾ nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso C.d.A.

L'istanza di compensazione, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione in G.U. dello stesso decreto. Inoltre, ove inserito in contratto e nei termini dello stesso, all'Appaltatore potrà essere anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-bis del C.d.A., il pagamento di determinati materiali, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria.

Per quanto riguarda l'anno 2008, le disposizioni in materia di adeguamento prezzi faranno specifico riferimento a quanto in particolare stabilito dall'art. 1 della Legge 22 dicembre 2008, n. 201 che converte, con modificazioni, il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. Le disposizioni straordinarie e le relative tabelle di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2009 non sono più operative e non trovano più alcuna applicazione.

33.3. PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale ⁽⁵⁷⁾ da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi ⁽⁵⁸⁾.

L'istanza di applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza, dovrà essere presentata dall'Appaltatore entro 60 gg. dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di cui all'art. 133, comma 3-bis del C.d.A.

33.4. NUOVI PREZZI

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall'art. 163 del Regolamento.

Nel caso di non accettazione da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riteranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.

⁽⁵⁵⁾ Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.

⁽⁵⁶⁾ Nell'ambito della Regione Siciliana il rilevamento del prezzo compete l'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità.

⁽⁵⁷⁾ Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

⁽⁵⁸⁾ L'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento.

Art. 34

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 35

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 36

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto ⁽³⁹⁾. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Art. 37

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**37.1. ACCORDO BONARIO**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve ⁽⁴⁰⁾ sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori

⁽³⁹⁾ Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.

⁽⁴⁰⁾ Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all'art. 191 del Regolamento.

e, ove costituito, dell'Organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, valuterà l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del superiore limite di valore, quindi opererà secondo quanto stabilito dall'art. 240 del C.d.A. In particolare:

- Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del procedimento promuoverà la costituzione di apposita Commissione affinché formuli, acquisiti gli atti di cui sopra ed entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.
- Per gli appalti e le concessioni di cui in precedenza, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro 90 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.
- Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della Commissione da parte del Responsabile del procedimento sarà facoltativa e il Responsabile del procedimento può essere componente della Commissione medesima. Nei casi in cui non venga promossa la costituzione della Commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 240 comma 16 del C.d.A., possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario, in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante da rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12 del medesimo articolo, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui allo stesso comma 12 e al comma 13 dell'articolo stesso.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali si è attivata la procedura di accordo bonario al termine previsto dall'art. 234, comma 2 del Regolamento, prima parte, decorre dalla scadenza del termine dei trenta giorni previsti dall'art. 240, comma 12 del C.d.A.

Si richiama l'art. 240-*bis* del C.d.A.

37.2. TRANSAZIONE

Ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 239 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

37.3. ARBITRATO

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, del C.d.A. possono essere deferite ad arbitri.

Si veda l'art. 241 del Codice degli Appalti.

37.4. GIURISDIZIONE

Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

Si vedano gli artt. 243-*bis* e 244 del C.d.A.

Art. 38

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE

Nell'ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità l'affidatario, previa informazione al Responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei lavori provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo.

I requisiti relativi alla progettazione e alla costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto previsto nel bando di gara. Per il resto si farà riferimento all'art. 169 del Regolamento.

Art. 39

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge domicilio presso⁽⁶¹⁾.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell'Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.

Art. 40

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall'Appaltatore.

⁽⁶¹⁾ Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(Art. 45, comma 1, Regolamento n. 207/2010)

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

C.d.A.	D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice degli Appalti (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (come recepito dalla L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12)
Capitolato	Generale Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e con modifiche apportate dal Regolamento del codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento	Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo. 12 aprile 2006, n. 163), emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Amministrazione o committente	Amministrazione, Ente o Azienda appaltante
Appaltatore o esecutore	Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Comune di Ragusa

N. Repertorio

N. Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA
BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA"

L'anno il giorno del mese di in (Prov.) presso la sede del innanzi a
me nella qualità di senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,
espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a
(Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del
..... con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA
di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a
(Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa
..... con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA
di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di Euro di cui Euro per lavori a base di appalto ed Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro
- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).
- Che a seguito di (*indicare la procedura di affidamento*), il cui verbale è stato approvato con atto n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (*singola, associata o consorzata*) per il prezzo complessivo netto di Euro, tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell'importo di Euro relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
- Che

TUTTO CIÒ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1-SC OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2-SC AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO (Rif. art. 2 C.S.A.)

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro e centesimi), al netto del ribasso offerto del% ed al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad € (Euro e centesimi).

L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli stessi.

Il contratto è stipulato "a corpo ed a misura" (*ovvero "a corpo", ovvero "a misura"*). Per la parte di lavori "a corpo" (*ore previsti*) di € (Euro), l'importo complessivo degli stessi resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

Per la parte di lavori "a misura" (*ore previsti*) di € (Euro), i prezzi unitari inseriti nell'Elenco allegato costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 3-SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI (Rif. art. 3 C.S.A.)

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
Recupero funzionale di un'antica masseria rurale per realizzare una scuola materna a 3 sezioni. Rifacimento tetto, consolidamento murature, realizzazione servizi, pavimentazioni, intonaci, infissi, impianti ecc.

Art. 4-SC NOMINA DELL'ESECUTORE

• *(Nel caso di imprenditore individuale)*

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo in tema di subappalto.

• *(Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) e f) del C.d.A.)*

Si dà atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) aggiudicatario dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata per la categoria e classifica, fornita dei requisiti di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e designata dal raggruppamento quale capogruppo.

• *(Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 36 del C.d.A.)*

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e con sede a ad esso consorziata/e per le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a norma dell'art. 94, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

• *(Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)*

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori.

Categoria Classifica Importo € (Euro) %
 Categoria Classifica Importo € (Euro) %

Art. 5-SC

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Viene acquisita e allegata al presente contratto la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata da in data consistente in (1)

Art. 6-SC

DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
- D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
- Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (2).
- Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163).
- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per la Regione Siciliana:

- L.R. 12 luglio 2011, n. 12
- D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13
- Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 12 luglio 2011, n. 12. Recepimento del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152
- D. Min. Stril. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37
- D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- Forme in materia ambientale (Codice dell'ambiente) (3).
- Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
- Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro. (4)

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quando anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal Regolamento 207/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

(1) Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

(2) Aggiornato alla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 16 gennaio 2008, n. 4, dal D. Min. TT. e M. 16 giugno 2008, n. 131, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 e dal D.Lgs. n. 29 giugno 2010, n. 128 e s.m.i. (ultimo aggiornamento alla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

(4) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 7-SC
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale, se menzionato dal bando o dall'invito.
- b) - Il Capitolato Speciale.
- c) - Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- e) - I Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice degli appalti.
- f) - Il Cronoprogramma.
- g) - Le polizze di garanzia.

Ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Regolamento i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Pertanto si allegano al presente contratto i seguenti elaborati (*specificare le lettere dell'elenco di cui si fa riferimento, es. a), b), c) ... ecc.*)

Si allegano i seguenti elaborati grafici progettuali (*elenicare le tavole*):

TAV. 4	PLANIMETRIA LOTTO STATO DI FATTO	1:200
TAV. 5	PIANTA STATO DI FATTO	1:100
TAV. 6	PIANTA COPERTURA STATO DI FATTO	1:100
TAV. 7	PROSPETTI STATO DI FATTO	1:100
TAV. 8	SEZIONI STATO DI FATTO	1:100
TAV. 9	PLANIMETRIA LOTTO PROGETTO	1:200
TAV. 10	PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	1:100
TAV. 11	PIANTA PROGETTO	1:100
TAV. 12	PIANTA COPERTURA PROGETTO	1:100
TAV. 13	PROSPETTI PROGETTO	1:100
TAV. 14	SEZIONI PROGETTO	1:100
TAV. 15	PIANTA DELLE DEMOLIZIONI	1:100
TAV. 16	PIANTA DELLE RICOSTRUZIONI	1:100
TAV. 17	PROSPETTI DEMOLIZIONI	1:100
TAV. 18	SEZIONI DEMOLIZIONI	1:100
TAV. 19.1	ESECUTIVI STRUTTURALI - FONDAZIONI	1:100
TAV. 19.2	ESECUTIVI STRUTTURALI - SETTI MURARI E TRAVI COPERTURA	1:100
TAV. 19.3	ESECUTIVI STRUTTURALI - CONSOLIDAMENTO MURATURE	VARIE
TAV. 19.4	ESECUTIVI STRUTTURALI - PARTICOLARI COPERTURE	1:100
TAV. 19.5	ESECUTIVI STRUTTURALI - CAPRIATE LIGNEE	1:20
TAV. 20	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	1:100
TAV. 21.1	PARTICOLARI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	VARIE
TAV. 21.2	SCHEMI UNIFILARI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
TAV. 22	IMPIANTO ELETTRICO	1:100
TAV. 23	IMPIANTO IDRICO	1:100
TAV. 24	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	1:100
TAV. 25	IMPIANTO FOGNARIO	1:100
TAV. 26	LINEE VITA	1:100
TAV. 27	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
TAV. E	RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
TAV. F	RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	
TAV. G	RELAZIONE IMPIANTO IDRICO ED IRRIGAZIONE	
TAV. H	RELAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori, ai sensi dell'art. 137, comma 4 del Regolamento.

Art. 8-SC
VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO
(Rif. artt. 2, 5 e 6 C.S.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 del Regolamento n. 207/2010, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del C.d.A.

Il mancato rispetto di tale disposizione, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Alle condizioni e alle modalità previste dall'art. 162, comma 3 del Regolamento, ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

Alle condizioni e alle modalità previste dall'art. 162 del Regolamento la stazione appaltante, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Codice, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9-SC

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

(Rif. art. 12 C.S.A.)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 300 (trecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo ^(*). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili ⁽⁶⁾.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capirolato Speciale d'Appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale ⁽⁷⁾.

Art. 10-SC

ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

(Rif. art. 14 C.S.A.)

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capirolato Speciale d'Appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti (v. i punti 27.15 e 27.21 del C.S.A.) entro determinati tempi;
- b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 12-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Regolamento, il 10% dell'importo contrattuale.

TITOLO II

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11-SC

CONSEGNA DEI LAVORI

(Rif. art. 11 C.S.A.)

11.1-SC Generalità

Ai sensi dell'art. 153, comma 2 del Regolamento, la consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni (dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente contratto *(ovvero, ove non sia richiesta la registrazione)*), dalla data di approvazione del presente contratto.

^(*) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

⁽⁶⁾ La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell'Organo di collaudo (ove costituito).

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'art. 199, comma 2 del Regolamento, il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

- *(Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto, e lo stesso risulti immediatamente esecutivo)*

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre il termine di 45 giorni che decorrerà dalla data di stipula del presente atto.

- *(Per i cottimi-appalto)*

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

La consegna sarà effettuata con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento.

Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Codice, il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

11.2-SC Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 154, comma 6, del Regolamento, potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziali.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale, ai sensi del comma 7 dell'articolo di Regolamento citato, l'esecutore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangano cause di indisponibilità, si opererà secondo l'art. 158 dello stesso Regolamento.

11.3-SC Inizio dei lavori

L'esecutore darà inizio ai lavori e nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili a esso stesso, ai sensi dell'art. 43, comma 11, del Regolamento, resta fermo lo sviluppo del cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento.

11.4-SC Caso di ritardata consegna

Ai sensi dell'art. 153, comma 8, del Regolamento, qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 157 del Regolamento.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del Regolamento.

Art. 12-SC PROGRAMMA DEI LAVORI (Rif. art. 14 C.S.A.)

12.1-SC Programma dei lavori

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sarà vincolante per l'Appaltatore.

12.2-SC Penale

Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle lavorazioni di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 12.1, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,03% sull'importo netto competente alle lavorazioni considerate.

Art. 13-SC ORDINE DEI LAVORI (Rif. art. 14 C.S.A.)

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

TITOLO III SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 14-SC SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI (Rif. art. 13 C.S.A.)

14.1-SC Generalità

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali ^(*) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'art. 159, comma 4, qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

14.2-SC Sospensione parziale

Nel caso di sospensione parziale, si applica quanto previsto dall'art. 159, comma 7, del Regolamento.

14.3-SC Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 160 del Regolamento, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

14.4-SC Ripresa dei lavori

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

14.5-SC Contestazioni dell'Appaltatore

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell'art. 190 del Regolamento.

TITOLO IV ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 15-SC CAUZIONE DEFINITIVA (Rif. art. 9 C.S.A.)

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € (Euro e cent.) pari al% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del C.d.A. Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al D.M. Attività Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data

Per la Regione Sicilia si richiama inoltre l'art. 11, comma 3 del D.P.Reg. 13/2012.

Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del C.d.A., la cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16-SC COPERTURE ASSICURATIVE (Rif. art. 9 C.S.A.)

Si richiamano l'art. 129 del Codice degli appalti e gli artt. 124, 125, 126, e 128 del Regolamento. Si richiama altresì il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15.

16.1-SC Fidejussioni a garanzia dell'anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione *(ove consentita dalla legge)* è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

(*) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) del C.d.A., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione (*).

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

16.2-SC Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del C.d.A. e dell'art. 125 del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (**).

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di € (Euro). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € (Euro). (**).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (Orrero: Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto).

• (Nel caso sia previsto un periodo di garanzia per determinate lavorazioni, apparecchiature e impianti)

16.3-SC Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature, impianti ed impermeabilizzazioni

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza di cui al precedente punto sarà sostituita da una polizza di garanzia che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature ed impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la durata del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

• (Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) (**)

16.4-SC Assicurazione indennitaria decennale

Ai sensi dell'art. 126 del Regolamento, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di € (Euro). (**). Il massimale per la polizza di responsabilità civile decennale viene stabilito nella somma di € (Euro). (**).

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. Si richiamano comunque e si intendono qui trascritte tutte le condizioni particolari e le esclusioni di cui allo "Schema Tipo 2.4" approvato con il D.M. n. 123/2004.

Art. 17-SC

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

(Rif. art. 27 C.S.A.)

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato Generale e altresì gli artt. 4, 32 (commi 2 e 3), 167 (comma 8), 224 (commi 1,2,4) del Regolamento 207/2010, nonché quelli,

(*) Tali disposizioni non si applicano alla fattispecie di cui all'art. 133, comma 1-bis del Codice degli Appalti.

(**) La polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (CAR) e deve prevedere specificatamente l'indicazione che tra le persone coperte da assicurazione si intendono compresi i rappresentanti o gli incaricati dell'Amministrazione autorizzati all'accesso in cantiere componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

(***) Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro 5.000.000.

(***) Ai sensi dell'art. 129, comma 2, del C.d.A.

(***) Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale non deve essere inferiore al 20% dell'opera realizzata e non superiore al 40%.

(***) L'Indennizzo deve essere pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000.

ulteriori, specificati negli allegati Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco dei prezzi unitari.

• *(Nel caso sia previsto un compenso a corpo per gli oneri di Capitolato Speciale e di Elenco prezzi o per altri oneri particolari)*

Art. 18-SC
ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
(Rif. art. 29 C.S.A.)

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento.

19.1-SC La vigilanza e guardiana del cantiere *(se appositamente richiesta ed ore non considerata nel compenso a corpo, se presente)*, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

19.2-SC L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l'Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).

19.3-SC Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato Speciale di Appalto, a norma dell'art. 167 del Regolamento.

19.4-SC Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell'Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

19.5-SC Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche *(ovv non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco dei prezzi)*.

19.6-SC Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto 19.5-SC.

19.7-SC Le spese per il personale di assistenza che l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte o imprese incaricate dall'Amministrazione per l'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

19.8-SC

Art. 20-SC
PIANI DI SICUREZZA
(Rif. art. 30 C.S.A.)

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

Si richiama inoltre il D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106, integrativo e correttivo del D.Lgs.vo n. 81/2008 precedentemente citato.

Art. 21-SC

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale e specificato dall'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.

TITOLO V CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO

Art. 22-SC

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E/O A CORPO E DEL COMPENSO A CORPO

(Rif. art. 16 C.S.A.)

22.1-SC Lavori a misura

~~La valutazione dei lavori a misura sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.~~

22.2-SC Lavori a corpo

~~Nel caso di lavori a corpo, ai sensi dell'art. 184 del Regolamento, le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno derivate da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato Speciale di Appalto.~~

22.3-SC Lavori a corpo ed a misura

~~Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verrà fatta con i criteri esposti ai punti che precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.~~

22.4-SC Compenso a corpo (Ove previsto)

~~L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.~~

22.5-SC Calcolo dell'importo netto dei SAL

Il calcolo dell'importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza, verrà determinato attraverso la seguente formula: $SAL \text{ netto} = SAL \text{ lordo} \times [1 - (1 - IS) \times R]$ dove: IS è il rapporto tra l'importo degli oneri o costi della sicurezza e l'importo complessivo dei lavori ed R è il ribasso offerto. All'importo netto dei SAL, così calcolato, sarà aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra.

TITOLO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

• (Ove ammessa dalle disposizioni in atto)

Art. 23-SC

ANTICIPAZIONE

(Rif. art. 15 C.S.A.)

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento ed a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi ⁽¹⁵⁾.

• (Ove previsto)

~~Art. 24-SC~~

~~PREMIO DI ACCELERAZIONE~~

~~(Rif. art. 14 C.S.A.)~~

~~Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, un premio di accelerazione di 6.000.000.000 (Euro) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione. Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di conto finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.~~

⁽¹⁵⁾ Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 25-SC
REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO
 (Rif. art. 33 C.S.A.)

25.1-SC Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2, del C.d.A., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell'art. 133, comma 4, del C.d.A., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministro delle Infrastrutture ⁽¹⁶⁾ nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse.

25.2-SC Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica il sistema del "Prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 26-SC
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO
 (Rif. art. 16 C.S.A.)

26.1-SC Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 130.000,00 (Euro centotrentamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all'art. 4 del Regolamento. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

26.2-SC Pagamenti a saldo

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell'articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dall'art. 124, comma 1, del Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice.

Art. 27-SC
CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di tre dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

**TITOLO VII
 CONTROLLI**

Art. 28-SC
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano

⁽¹⁶⁾ Nell'ambito della Regione Siciliana il rilevamento del prezzo compete all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità. Per l'aggiornamento prezzi si veda l'art. 10 della L.R. 12/2011 e l'art. 24, comma 8, del D.P.Reg. 13/2012.

secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:
- Direttore/i dei lavori:
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
- Direttore/i operativo/i:
- Ispettore/i di cantiere:

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

TITOLO VIII SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 29-SC COLLAUDO DEI LAVORI (Rif. artt. 19 e 20 C.S.A.)

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui agli artt. 215 e 224 del Regolamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi⁽¹⁷⁾ dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 1, del Regolamento.

TITOLO IX MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30-SC CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE

Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall'art. 164 del Regolamento.

Art. 31-SC ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del Regolamento, l'Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell'art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall'art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 32-SC DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Ai sensi dell'art. 240-*bis* del Codice degli Appalti, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.

Art. 33-SC ACCORDO BONARIO (Rif. art. 37 C.S.A.)

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, valuterà l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, quindi si opererà secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Codice degli Appalti.

Art. 34-SC TRANSAZIONE (Rif. art. 37 C.S.A.)

Ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 239 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

⁽¹⁷⁾ A norma dell'art. 141, comma 1 del Codice, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione (nei casi di particolare complessità previsti dal Regolamento, tale tempo viene esteso ad un anno). Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione.

Art. 36-SC
GIURISDIZIONE
 (Rif. art. 37 C.S.A.)

Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

Art. 37-SC
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
 (Rif. art. 31 C.S.A.)

37.1-SC Risoluzione del contratto

Si darà luogo alla risoluzione del contratto che nei casi di inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti). Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui non vengano assunti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159.

La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporrà l'ulteriore procedura ai sensi dell'art. 138 dello stesso Codice.

37.2-SC Recesso dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

- (Nel caso che la Regione interessata dai lavori abbia stipulato con il Ministero dell'Interno un "Protocollo di legalità")

Art. 38-SC
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute.

* * *

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 38 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.

Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE

.....

.....

.....